



SENTENZA N. 182/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ZAFFINA Innocenza Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **32682** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 87905 dell'agente contabile Luca Martello, consegnatario dei titoli azionari del Comune di Vigonovo (VE) per il periodo 1.1.2023/31.12.2023, depositato il giorno 28 giugno 2024;

Vista la relazione n. 569/2025 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 5 novembre 2025;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Udito all'udienza del 11 marzo 2026, celebrata con l'assistenza del segretario d.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione del Cons. Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Francesca Dimita. Presenti l'agente e il Responsabile del SEF Alessandro Rostellato il quale che rileva che l'ente, ai fini della rappresentazione delle partecipazioni azionarie, utilizza il modello del 1996 con indicazione del valore nominale ed evidenzia che non sono state

indicate altre partecipazioni perché queste non costituiscono società.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 569 in data 5 novembre 2025, il Magistrato istruttore chiedeva di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 87905 reso da Luca Martello, consegnatario dei titoli azionari del Comune di Vigonovo (VE), relativo al periodo 1 gennaio/31 dicembre 2023.

Riferiva il Magistrato, all'esito dell'istruttoria esperita, che sotto il profilo formale il conto era sottoscritto dal Sindaco e corredato dal visto di regolarità del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune.

Sotto il profilo sostanziale, il valore complessivo dei titoli al 01.01.2023, pari a € 1.312.634,00, non concordava con il corrispondente valore dello stato patrimoniale pari a € 2.817.616,79, così come quello finale al 31.12.2023, pari a € 1.312.634,00, non corrispondeva a quello dello Stato patrimoniale, pari ad euro 2.516.339,45.

Il disallineamento rispetto alle scritture generali dell'Ente era dovuto all'utilizzo di un diverso criterio, quello nominale anziché quello del valore del patrimonio netto, di iscrizione nel conto del valore delle partecipazioni.

Evidenziava, inoltre, il Magistrato che nel conto non erano state incluse due partecipate, e precisamente il Consiglio di Bacino VENEZIA AMBIENTE con una partecipazione dell'1,13% e il Consiglio di Bacino LAGUNA DI VENEZIA con una partecipazione dello 0,01253% che, in continuità con l'orientamento della Sezione, avrebbero dovuto essere ricomprese.

Ritenendo che le riscontrate irregolarità fossero ostative all'approvazione del conto il Magistrato ne deferiva l'esame al Collegio.

Con decreto presidenziale in data 14 gennaio 2026 veniva fissata l'udienza

di discussione per il giorno 11 marzo 2026.

L'Ente provvedeva a notificare la relazione di deferimento e il decreto di

fissazione dell'udienza all'agente in data 19 gennaio 2026.

Con memoria in data 6 febbraio 2026, a firma congiunta del responsabile

del Servizio Finanziario, l'agente rappresentava che le partecipazioni nei

Consigli di Bacino non erano state considerate ai fini della compilazione del

conto giudiziale in quanto si tratta di enti strumentali ed il modello 22 del

DPR 194/1996 fa invece riferimento alle sole partecipazioni azionarie.

Ritenendo che le finalità del conto giudiziale e quelle del bilancio fossero

differenti, inoltre, il criterio indicato dal principio contabile 6.3.1. di cui

all'All. 4/e al D.lgs 118/2011 era stato applicato unicamente alla redazione

del bilancio.

All'odierna udienza, presente l'agente, il Pubblico Ministero formulava le

proprie conclusioni come da verbale.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Oggetto di esame è il conto giudiziale reso, per il periodo 1 gennaio/31

dicembre 2023, dal consegnatario dei titoli azionari del Comune di

Vigonovo.

Il Collegio, pur prendendo atto delle argomentazioni dell'agente circa le

contestate discrepanze rispetto alle scritture generali dell'Ente, non può

non rilevare che il conto presenta un profilo di irregolarità, non superabile

ed assorbente, che ne impedisce l'approvazione ed il conseguente scarico

dell'agente.

Il criterio del valore nominale applicato dall'agente per l'iscrizione nel

conto del valore delle partecipazioni, infatti, non è corretto.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (all. 4/3, punto 6.1.3, del D.Lgs. 118/2011) ha previsto, quale criterio di valutazione per la rilevazione contabile nella Stato patrimoniale delle immobilizzazioni finanziarie in titoli, azionari e non, il ricorso a quello della frazione di patrimonio netto (*“Le partecipazioni in società controllate e partecipate di cui agli articoli 11- quater e 11-quinquies del presente decreto, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”; “anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”, salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell’approvazione”).*

Il medesimo criterio, quindi, deve trovare applicazione anche con riferimento alla rilevazione del valore delle partecipazioni nel conto del consegnatario dei titoli.

L’avvenuta iscrizione delle partecipazioni nel conto in esame al valore nominale, anziché con il criterio del patrimonio netto, costituisce, quindi, non solo una violazione di legge che inficia irrimediabilmente la regolarità del conto ma preclude anche che il conto possa assolvere alla funzione, che gli è propria, di adeguatamente rappresentare la gestione dei beni in custodia, peraltro già pregiudicata dall’all’utilizzo, in riferimento allo stesso periodo di gestione, di differenti criteri di contabilizzazione.

Come, peraltro da tempo, sottolineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 7390/2007), infatti, il giudizio sul conto *“non può essere*

limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti. Il regolamento di contabilità, R.D. n. 827 del 1924, art. 29, u.c., stabilisce che i consegnatari dei diritti e delle azioni indicati alla lettera c) dell'art. 20 "rispondono anche delle variazioni dei crediti a loro affidati"" (quest'ultima disposizione applicabile anche agli enti locali in virtù dell'art. 93 TUEL), pur precisandosi che l'esercizio delle funzioni di maneggio/custodia "non può, in alcun modo, dar luogo ad un sindacato sull'esercizio dei diritti spettanti all'azionista pubblico".

In relazione alla necessaria rappresentazione delle variazioni del valore dei titoli nel conto del consegnatario, dunque, il patrimonio netto si presenta come una grandezza contabile che, in quanto determinata dal differenziale tra attività e passività -e quindi variabile in ragione del risultato di esercizio- ha un elevato valore informativo, in quanto fornisce una espressione, anche sul piano finanziario e patrimoniale, dell'autonomia finanziaria e della solidità gestionale della società; inoltre, rispecchiando non solo le scelte di politica finanziaria dei soci, ma anche l'effettiva *performance* gestionale conseguita nell'arco dell'esercizio, le sue variazioni offrono una prospettica visione dell'evoluzione dell'equilibrio patrimoniale aziendale.

2. Quanto, infine, alla rilevata incompletezza del conto per la mancata inclusione delle partecipazioni nei Consigli di Bacino, pur prendendo atto delle ragioni esposte dall'agente, la Sezione non ritiene superata l'irregolarità, intendendo dare continuità all'orientamento già espresso con la sentenza n. 363/2025 di questa Sezione, alle cui ragioni di diritto esposte, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d) c.g.c., si rinvia *per*

	6	
	relationem.	
	3.Tutto ciò considerato, il Collegio non approva il conto, stanti i profili di	
	irregolarità emersi, e non ammette a discarico l’agente.	
	4. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di	
	condanna.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.	
	32682 del registro di segreteria promosso nei confronti dell’agente Luca	
	Martello in relazione al conto giudiziale n. 87905 depositato il giorno 28	
	giugno 2024, lo dichiara irregolare e, per l’effetto, non discarica l’agente.	
	In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, all’esito delle camere di consiglio dei giorni 11	
	marzo e 19 maggio 2026.	
	Il Giudice Relatore Il Presidente	
	Daniela Alberghini Marta Tonolo	
	(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)	
	Depositato in Segreteria il 30/06/2026	
Per	Il Funzionario Preposto	
	(firmato digitalmente)	
	Chiara Grella	